REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1983

che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3587/82 del Consiglio, del 31 dicembre 1982, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/82 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di sottovesti a maglia (categoria 30 B), originarie di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3587/82 ;

considerando che è quindi necessario stabilire limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti della categoria 30 B, originari di Taiwan, per gli anni 1983-1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito di sottovesti (categoria 30 B) originarie di Taiwan avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3587/82 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 1.

[2] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi			
						Dal 15 settembre al 31 dicembre 1983	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		
							1984	1985	1986
30 B	61.04 B II	61.04-91, 93, 98	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : Sottovesti tessute, diverse dai pigiami e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	Tonnellate	3	10	10,4	10,8